

## Foglio Informativo

### Anticipazione fatture Italia ed Estero in euro

#### Informazioni sulla banca

#### Banca Reale S.p.A.

Sede: corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino; capitale sociale: Euro 30.000.000,00 interamente versato

Numero Verde: 803.808; Sito Internet: [www.bancareale.it](http://www.bancareale.it); Indirizzo mail: [info@bancareale.it](mailto:info@bancareale.it)

Iscritta all'Albo delle Banche al n.5426; codice A.B.I.: 3138

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni

Partita IVA 11998320011 - C.F./N. d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

#### SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali della banca)

<i>Nome e Cognome / Ragione Sociale</i>	<i>Sede (Indirizzo)</i>	<i>Telefono e E-mail</i>
<i>Iscrizione ad Albi o Elenchi</i>	<i>Numero Delibera Iscrizione all'Albo / Elenco</i>	<i>Qualifica</i>

#### Caratteristiche e rischi tipici

#### Struttura e funzione economica

Con l' "Anticipazione fatture Italia ed estero in euro" la Banca, permette al Cliente di utilizzare l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto per consentire l'immediato utilizzo dell'importo dei documenti presentati sotto forma di disponibilità liquida sul conto corrente ordinario del Cliente.

Per questa forma di finanziamento, è necessaria la preventiva concessione di un fido, che prende il nome di castelletto.

L'operazione si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito.

Funzione peculiare del prestito, che con l'anticipo fatture la Banca fa al Cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso: la titolarità del credito rappresentato dalle fatture è trasferita alla banca. Il cedente garantisce la solvenza del debitore; quindi in caso di inadempimento di quest'ultimo, la banca potrà rivalersi anche sul cedente.

Il cliente presenta distinta dei documenti da anticipare e, una volta vagliata la solvibilità dei crediti ceduti, viene anticipata di norma fino al 100% dell'importo delle fatture.

Le fatture anticipabili devono avere una scadenza non superiore a 120 giorni; possono essere fatture Italia o Estero, purché recanti importi in euro.

La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme previste dalla legge.

Le modalità di concessione della linea di credito consiste nell'accreditamento in conto corrente dell'importo delle fatture contestuale addebito su di un conto anticipi di apposita apertura. Sul conto anticipi vengono poi accreditati i pagamenti delle fatture anticipate; l'operazione si conclude mediante giro al conto ordinario della differenza fra l'importo accreditato e quello anticipato

L'anticipazione può essere concessa:

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

#### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare i documenti presentati dal Cliente
- qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato - rischio insolvenza - la Banca addebiterà al presentatore del credito la somma anticipata;
- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche, ove contrattualmente stabilito.

## Principali Condizioni Economiche

### Quanto può costare l'anticipo

Esempio: fido accordato 1.500,00 euro, a durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero periodo

Accordato	1.500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo (Media mensile Euribor 3 mesi/360 + 6,00%)*	6,00%
<b>TAEG =</b>	<b>15,770%</b>

\*Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

In particolare, si è ipotizzato un affidamento utilizzato per intero di durata pari a tre mesi.

Il TAEG è aggiornato al 06.03.2019.

### Dettaglio condizioni economiche

Finalità	anticipazione crediti verso terzi non ancora scaduti per consentire l'immediato utilizzo dell'importo dei documenti presentati
Durata	a scadenza o a revoca
Percentuale massima di anticipo	Fino al 100% dell'importo facciale del credito
Giorni massimi per accettazione documenti	120 giorni, ferma la scadenza dei titoli anticipati
Divisa	euro

### Tassi

Tasso debitore di interesse nominale annuo entro fido

il tasso di interesse nominale annuo (T.a.n.) è composto dal parametro di indicizzazione Media mensile Euribor 3 mesi/360 + spread.

Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

Media Euribor 3 mesi/360	Spread	T.a.n.
- 0,308%	6,000%	6,000%

*Il tasso effettivamente applicato potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula trattandosi di prodotto a tasso variabile*

Tasso debitore di interesse nominale annuo oltre fido

il tasso di interesse nominale annuo (T.a.n.) è composto dal parametro di indicizzazione Media mensile Euribor 3 mesi/360 + spread.

Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread contrattualmente previsto.

Media Euribor 3 mesi/360	Spread	Tasso extra fido
- 0,308%	7,000%	7,000%

*Il tasso effettivamente applicato potrà essere diverso, in relazione all'andamento del parametro al momento della stipula trattandosi di prodotto a tasso variabile*

Parametro di indicizzazione	Media aritmetica mensile del tasso Euribor 3 mesi/360 rilevato il mese precedente l'apertura di credito e successivamente aggiornato ogni mese
Spread	entro fido + 6,000% extra fido + 7,000%

Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati con identica periodicità annuale il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Tasso di mora	10,50%
---------------	--------

Gli interessi di mora si applicano anche agli interessi debitori divenuti esigibili e non pagati.

## Spese

### Spese per la gestione del rapporto

Diritti accessori	Ai documenti accolti si applicano spese e commissioni come da foglio informativo: "Servizio incassi"
-------------------	--

## Condizioni operative

### Condizioni operative

Insoluto automatico fatture impagate	20 giorni
--------------------------------------	-----------

## Valute

Decorrenze per valuta accredito anticipazione	valuta di addebito conto anticipi e valuta di accredito conto corrente stesso giorno.
---	---

## Invio comunicazioni

Invio comunicazioni previste dalla legge cartaceo solo su richiesta	gratuito
Invio comunicazioni previste dalla legge online	gratuito

## Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione

Data rilevazione	Parametro	Valore
31/12/2018	Media aritmetica mensile Euribor 3 mesi/360	-0,313%
31/01/2019	Media aritmetica mensile Euribor 3 mesi/360	-0,308%
28/02/2019	Media aritmetica mensile Euribor 3 mesi/360	-0,308%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni: "Anticipo o sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito Internet ([www.bancareale.it](http://www.bancareale.it))

## Condizioni economiche conto anticipi

Spese tenuta conto	gratuito
Spese per invio estratto conto trimestrale cartaceo solo su richiesta	0,90 euro
Spese per invio estratto conto trimestrale online	gratuito
Periodicità liquidazione spese e commissioni	trimestrale
Metodo di calcolo degli interessi	Anno civile (365 giorni)

### Altre spese da sostenere

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di 34,20 euro se persone fisiche e 100,00 euro se altri soggetti, obbligatoria per legge.

## Recesso e Reclami

### Recesso dal contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 2 (due) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 2 (due) giorni.

Analogamente il Cliente ha il diritto di recedere con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non

comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale sconfinamento consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite

## Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Cliente non deve sostenere, nei casi previsti dalla legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

## Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca provvede a concludere gli adempimenti riguardanti la richiesta del Cliente entro 30 giorni dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole in caso di recesso

## Reclami

I reclami vanno inviati a mezzo lettera, spedita con raccomandata a.r. indirizzata a Banca Reale S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Giuseppe Siccardi 13, 10122 Torino oppure via fax al numero 011.5165550, o per via telematica all'indirizzo e-mail [info.reclami@bancareale.it](mailto:info.reclami@bancareale.it) oppure a mezzo posta certificata all'indirizzo [sedecentrale@pec.bancareale.it](mailto:sedecentrale@pec.bancareale.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia o la propria Banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel.06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta salva la possibilità, per le parti, di concordare, anche successivamente alla conclusione dei contratti, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi delle leggi applicabili.

## Legenda

Cessione di credito	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento
Euribor	È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani; è il parametro al quale sono agganciati i contratti di finanziamento a tasso variabile (dove il tasso del mutuo è appunto l'Euribor più una maggiorazione detta spread). Si calcola facendo la media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Ue cedono i depositi in prestito.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato rimborso.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Spese d'istruttoria	Spese sostenute dalla Banca per l'analisi di concedibilità e/o revisione di un fido.
Spread	E' la differenza espressa in punti o frazione di punti rispetto al tasso di riferimento.
Tasso Annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, ad esempio quelle notarili.
Tasso debitore entro il limite di fido	Tasso applicato ai saldi debitori del conto corrente in presenza affidamento.
Tasso debitore oltre il limite di fido	Tasso applicato ai saldi debitori del conto corrente che superano l'affidamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.

Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel rimborso del finanziamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso d'interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso variabile	Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel Contratto di finanziamento.